

**AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE – AREA SCIENCE PARK**

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI E PREMI**

PREMESSA .....	3
TITOLO I –DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 – Oggetto, principi e definizioni .....	3
Articolo 2 – Ambito di applicazione.....	4
Articolo 3 – Soggetti beneficiari di patrocini, contributi e premi (requisiti di legittimazione) .....	4
TITOLO II – CRITERI DI CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI E PREMI.....	5
Articolo 4 – Criteri generali e speciali (condizioni di ammissibilità) .....	5
Articolo 5 – Esclusioni e limitazioni .....	6
TITOLO III – MODALITÀ DI CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI E PREMI .....	7
Capo I – Disciplina del procedimento di concessione del patrocinio .....	7
Articolo 6 – Presentazione della domanda di patrocinio.....	7
Articolo 7 – Fasi del procedimento di concessione del patrocinio .....	8
Articolo 8 – Obblighi del soggetto beneficiario del patrocinio .....	9
Articolo 9 – Controlli e revoca del patrocinio .....	9
Capo II – Disciplina del procedimento di concessione del contributo.....	10
Articolo 10 – Avviso e presentazione della domanda di contributo.....	10
Articolo 11 – Fasi del procedimento di concessione del contributo .....	11
Articolo 12 – Obblighi e responsabilità del soggetto beneficiario del contributo .....	12
Articolo 13 – Rendicontazione finanziaria ed erogazione del contributo .....	13
Articolo 14 – Controlli e revoca del contributo .....	14
Capo III – Disciplina del procedimento di concessione dei premi .....	15
Articolo 15 – Istituzione e finanziamento dei premi .....	15
Articolo 16 – Bando e presentazione della domanda di partecipazione ai premi .....	15
Articolo 17 – Fasi del procedimento di concessione dei premi .....	16
Articolo 18 – Assegnazione dei premi e rinuncia.....	17

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI .....	18
Articolo 19 – Obblighi di pubblicità e trasparenza .....	18
Articolo 20 – Trattamento dei dati personali .....	18
Articolo 21 – Trattamento fiscale .....	18
Articolo 22 – Entrata in vigore e legge applicabile .....	18

## PREMESSA

Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (di seguito denominata per brevità "Area Science Park" o "Ente") può:

- aderire simbolicamente e gratuitamente a iniziative, manifestazioni ed eventi di soggetti terzi, attraverso la concessione del proprio patrocinio;
- sostenere iniziative, manifestazioni o eventi di soggetti terzi, attraverso la concessione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici in genere ai sensi dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi);
- riconoscere il merito connesso ai settori della ricerca scientifica e dell'innovazione attraverso l'erogazione di premi.

## TITOLO I –DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 – Oggetto, principi e definizioni

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità ai quali Area Science Park si attiene nella concessione di patrocini, di contributi e di premi a soggetti terzi.
2. Le disposizioni del presente disciplinare si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare si intende per:
  - a) patrocinio, una forma simbolica di adesione a iniziative, manifestazioni ed eventi (di seguito indicati per brevità collettivamente "iniziative" e singolarmente "iniziativa") aventi rilievo scientifico, tecnologico, culturale, sociale e/o economico, coerenti con le finalità istituzionali e le linee strategiche di Area Science Park, organizzati da soggetti terzi, pubblici o privati, nel territorio regionale, nazionale o estero e ritenuti meritevoli di un'attestazione di apprezzamento e di riconoscimento morale da parte dell'Ente. Il patrocinio non ha carattere oneroso, pertanto, non comporta esborsi a carico di Area Science Park, e consiste unicamente nella facoltà di associare il logo dell'Ente all'iniziativa per cui è concesso;
  - b) contributo, qualsiasi forma di vantaggio o aiuto economicamente valutabile, privo di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogato in favore di soggetti terzi, pubblici o privati, attuatori o promotori di iniziative aventi rilievo scientifico, tecnologico, culturale, sociale e/o economico, organizzate nel territorio regionale, nazionale o estero, meritorie e coerenti con le finalità istituzionali e le linee strategiche di Area Science Park. Il contributo è concesso in denaro o in natura<sup>1</sup>;
  - c) premio, qualunque erogazione liberale finalizzata alla valorizzazione di meriti connessi ai settori della ricerca scientifica e tecnologica. Il premio è assegnato per pubblico concorso, in denaro o in altra forma.

---

<sup>1</sup> Costituisce contributo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche la concessione dell'utilizzo a titolo gratuito o a costo agevolato delle sale, delle apparecchiature, delle strumentazioni, delle attrezzature e di altri beni mobili o immobili di proprietà o nella disponibilità dell'Ente.

## Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare non regola l'apporto, da parte di Area Science Park, di risorse finanziarie, umane o strumentali nell'ambito di:
  - protocolli d'intesa, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati, con riferimento al quale trovano attuazione le specifiche pattuizioni riportate nel relativo atto convenzionale;
  - iniziative realizzate da Area Science Park in qualità di soggetto organizzatore o co-organizzatore.
2. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione del presente disciplinare<sup>2</sup>:
  - a) la concessione di incentivi, contributi, agevolazioni e sovvenzioni, nel quadro di interventi o programmi di attività realizzati da Area Science Park<sup>3</sup>, in favore di soggetti pubblici e privati che svolgano attività di innovazione, ricerca scientifica e tecnologica e trasferimento dei suoi risultati al mercato, sviluppo tecnologico o generazione di imprese innovative rispondenti alle finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 2 dello Statuto e coerenti con gli indirizzi strategici espressi nel Piano Triennale di Attività approvato;
  - b) l'effettuazione di interventi a sostegno dello sviluppo delle attività produttive disposti in conformità alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123;
  - c) la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti di Area Science Park, comprese le borse di studio come forma di promozione del merito dei figli degli stessi<sup>4</sup>;
  - d) l'erogazione di qualsivoglia incentivo, contributo, agevolazione, sovvenzione o beneficio in genere e la concessione della fruizione gratuita o agevolata di servizi, di beni mobili e/o di beni immobili disciplinate da disposizioni legislative o regolamentari o da specifiche normative interne;
  - e) la concessione di contributi in denaro alle persone fisiche, fatta eccezione per i premi così come definiti e regolati nel presente disciplinare.

## Articolo 3 – Soggetti beneficiari di patrocini, contributi e premi (requisiti di legittimazione)

1. Possono beneficiare dei patrocini e dei contributi i seguenti soggetti, operanti nel territorio regionale, nazionale o estero, purché regolarmente costituiti da almeno sei mesi:
  - a) soggetti pubblici e privati (singoli o associati), non aventi fini di lucro, che svolgano attività e perseguano scopi compatibili con le finalità istituzionali e le linee strategiche di Area Science Park;
  - b) società di persone e di capitali esclusivamente per iniziative che soddisfino i criteri di concessione di cui all'art. 4 del presente disciplinare.
2. Non possono beneficiare dei patrocini e dei contributi i seguenti soggetti:

---

<sup>2</sup> Si vedano in materia gli artt. 86 e ss. del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente emanato con determinazione del Presidente di data 29 gennaio 2021, n. 3.

<sup>3</sup> In tal caso, l'approvazione dell'intervento o del programma di attività deve essere preceduta dalla verifica della compatibilità degli atti dell'Ente con la normativa vigente in materia di aiuti di Stato, condotta in base alle Direttive approvate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione di data 15 dicembre 2020, n. 104, onde stabilire se gli incentivi, i contributi, le agevolazioni e le sovvenzioni concesse siano qualificabili come aiuti di Stato.

<sup>4</sup> Si vedano in materia l'art. 3, comma 2, lett. h) dello Statuto e l'art. 87, comma 4, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente, nonché il Disciplinare per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 25 ottobre 2023, n. 80 e ss. mm. ii.

- a) partiti politici e organizzazioni sindacali;
  - b) organizzazioni che abbiano come fine esclusivo la propaganda o il proselitismo o il finanziamento della propria struttura organizzativa;
  - c) soggetti di natura associativa, i cui programmi e/o le cui iniziative si caratterizzino per una qualche forma di discriminazione;
  - d) soggetti beneficiari che nei cinque anni anteriori alla nuova domanda di concessione di patrocinio o di contributo non si siano attenuti alle disposizioni del presente disciplinare ovvero alle regole prescritte da Area Science Park;
  - e) soggetti che abbiano in corso controversie di natura legale o giudiziaria con l'Ente.
3. Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, la concessione di patrocini e contributi è, altresì, subordinata al possesso di requisiti di moralità professionale<sup>5</sup> e, limitatamente ai contributi, di ogni altro requisito eventualmente previsto dall'avviso di cui all'art. 10, comma 1, del presente disciplinare.
4. Possono beneficiare dei premi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alunni, studenti, diplomati, laureati, ricercatori, docenti, soggetti che a vario titolo si siano distinti nei settori della ricerca scientifica e dell'innovazione, nonché della divulgazione della scienza.
5. Non possono beneficiare di premi:
- i dipendenti di Area Science Park;
  - il coniuge, i parenti o gli affini, fino al quarto grado compreso, del Direttore Generale, dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Area Science Park e dei Direttori delle Strutture, delle Sezioni o degli Istituti dell'Ente che abbiano proposto l'istituzione dei premi;
  - il coniuge, i parenti o gli affini, fino al quarto grado compreso, della persona fisica o del legale rappresentante, di uno degli amministratori, di uno dei soci o dei dipendenti degli enti pubblici o privati che abbiano finanziato il premio.
6. La concessione di premi è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal bando di cui all'art. 16, comma 1, del presente disciplinare.

## TITOLO II – CRITERI DI CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI E PREMI

### Articolo 4 – Criteri generali e speciali (condizioni di ammissibilità)

1. Le iniziative per cui sono concessi patrocini o contributi devono soddisfare i seguenti criteri generali:
  - a) coerenza rispetto alle finalità istituzionali di Area Science Park;
  - b) pertinenza rispetto alle strategie definite dal Consiglio di Amministrazione;
  - c) rilevanza scientifica, tecnologica, culturale, sociale e/o economica;
  - d) assenza di finalità commerciali, relative alla vendita o promozione di beni e servizi;
  - e) assenza di scopi di lucro, anche indiretti, fatta eccezione per le iniziative in cui sia previsto soltanto il versamento di un contributo economico da parte dei partecipanti (ad esempio, il pagamento di un

---

<sup>5</sup> Si vedano gli artt. 94 e 95 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

biglietto d'ingresso) o i cui proventi siano devoluti, interamente o in misura prevalente, a scopi benefici;

f) assenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di qualsiasi natura, con Area Science Park, con i componenti degli organi e/o i dipendenti dell'Ente, in cui siano coinvolti interessi propri del dipendente, del coniuge o della parte dell'unione civile, del convivente di fatto, di altri conviventi, di parenti o affini entro il secondo grado, di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge o la parte dell'unione civile regolarmente annotata in Comune abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

g) rotazione dei soggetti beneficiari.

2. In aggiunta ai criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo, Area Science Park può fissare ulteriori criteri di concessione, ritenuti necessari in relazione alla specificità dell'iniziativa che intende sostenere, predeterminandoli nell'avviso di cui all'art. 10, comma 1, del presente disciplinare.
3. I premi devono essere finalizzati a promuovere i talenti e la cultura scientifica e dell'innovazione espressi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la realizzazione di pubblicazioni di varia natura e di elaborati per mezzo di diversi supporti, il conseguimento di risultati rilevanti nel corso degli studi, lo svolgimento di lavori originali e di interesse scientifico, nonché di attività di ricerca.
4. Fermo restando il criterio generale di cui al comma 3 del presente articolo, Area Science Park predetermina i criteri speciali di concessione dei premi, indicandoli nel bando di cui all'art. 16, comma 1, del presente disciplinare.

#### Articolo 5 – Esclusioni e limitazioni

1. Patrocini e contributi sono concessi unicamente per aderire simbolicamente ovvero per sostenere l'iniziativa per cui sono richiesti, pertanto, non si estendono per analogia ad altre iniziative connesse o affini.
2. È esclusa la concessione di patrocini e contributi in via permanente o continuativa (ad esempio, a sostegno della pubblicazione di riviste di settore, della creazione di siti web, dell'invio di newsletter, ecc.).
3. Patrocini e contributi non sono cumulabili nell'ambito della stessa iniziativa in ragione della loro natura di benefici, al fine di non determinare situazioni che possano produrre attribuzioni di vantaggi non coerenti con il principio di proporzionalità, nonché di evitare l'associazione, tipica di altri rapporti di natura privatistica, tra il sostegno morale e d'immagine e il sostegno economico.
4. Nel caso di iniziative promosse congiuntamente da più soggetti, questi ultimi possono beneficiare di un unico contributo, in quanto non possono essere concessi contributi a soggetti beneficiari diversi per la medesima iniziativa.
5. Patrocini, contributi e premi possono essere concessi anche a soggetti che abbiano ricevuto analoghi benefici per lo stesso titolo da altri enti o istituzioni pubbliche o private, salvo espressa incompatibilità prevista dal bando di cui all'art. 16, comma 1, del presente disciplinare e dalle normative vigenti.

## TITOLO III – MODALITÀ DI CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI E PREMI

### Capo I – Disciplina del procedimento di concessione del patrocinio

#### Articolo 6 – Presentazione della domanda di patrocinio

1. Possono presentare domanda di patrocinio i soggetti di cui all'art. 3 del presente disciplinare, in forma singola o associata<sup>6</sup>.
2. Fermo quanto previsto all'art. 5 del presente disciplinare, la domanda di patrocinio deve essere unica per ciascuna iniziativa<sup>7</sup>.
3. La domanda di patrocinio deve essere redatta secondo lo schema reperibile nel sito istituzionale di Area Science Park.
4. La domanda di patrocinio deve contenere, oltre ai dati del soggetto richiedente, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti di legittimazione di cui all'art. 3 del presente disciplinare<sup>8</sup>.
5. La domanda di patrocinio deve essere sottoscritta con firma digitale o autografa, nel qual caso deve essere predisposta in formato non editabile e accompagnata da copia della carta d'identità del sottoscrittore.
6. La domanda di patrocinio deve essere corredata da:
  - a) copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo e/o di altra documentazione equivalente, da cui si evincano la natura e la configurazione giuridica del soggetto richiedente il patrocinio;
  - b) relazione illustrativa dell'iniziativa per cui è richiesto il patrocinio, contenente in dettaglio l'indicazione del periodo e delle fasi di svolgimento, degli obiettivi, dei destinatari, degli eventuali ulteriori patrocini e di quant'altro ritenuto utile ai fini della valutazione della domanda in applicazione dei criteri di cui all'art. 4 del presente disciplinare.
7. La domanda deve essere presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Ente (di seguito per brevità denominato "URP"), con le modalità indicate nel sito istituzionale di Area Science Park, in tempo utile per la sua valutazione e, in ogni caso, almeno sessanta giorni prima dell'avvio dell'iniziativa alla quale si riferisce.
8. Area Science Park non garantisce che le domande di patrocinio pervenute oltre il termine di cui al comma 7 del presente articolo vengano prese in considerazione, salvo che i richiedenti forniscano adeguata motivazione delle cause di forza maggiore che ne hanno impedito la presentazione entro il suddetto termine.

---

<sup>6</sup> In caso di organizzazione, attuazione o promozione dell'iniziativa in forma associata, ossia da parte di più soggetti, ciascuno di essi dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

<sup>7</sup> Qualora l'iniziativa si ripeta periodicamente nel corso dell'anno, nella domanda devono essere specificati il periodo e la durata di ciascuna replica; se l'iniziativa si ripete con cadenza annuale, la domanda va, invece, riformulata ogni anno.

<sup>8</sup> In caso di organizzazione, attuazione o promozione dell'iniziativa in forma associata, le dichiarazioni dovranno essere rese da ciascuno dei soggetti coinvolti.

## Articolo 7 – Fasi del procedimento di concessione del patrocinio

1. Il patrocinio è concesso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in qualità di autorità competente all'adozione del provvedimento finale di concessione del patrocinio stesso, da cui deve risultare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di concessione del patrocinio previsti dal presente disciplinare.
2. Il Direttore Generale, in qualità di responsabile del procedimento, coadiuvato dall'URP, valuta la domanda di patrocinio e la documentazione a corredo di cui all'art. 6 del presente disciplinare, ai fini istruttori e di adozione dei provvedimenti conseguenti, sotto i seguenti profili:
  - a) dei requisiti di legittimazione di cui all'art. 3 del presente disciplinare;
  - b) delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
  - c) dei presupposti, opportunamente dettagliati, che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale da parte del Consiglio di Amministrazione;
  - d) della completezza e conformità formale della domanda rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 6, commi 3 e ss., del presente disciplinare.
3. Qualora la documentazione prodotta dal soggetto richiedente sia incompleta o irregolare, il Direttore Generale può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete, fissando un congruo termine, anche al fine di consentire il tempestivo esame di quanto prodotto, esperire accertamenti tecnici e ispezioni, nonché ordinare esibizioni documentali.
4. Al termine della valutazione di cui al comma 2 del presente articolo, il Direttore Generale trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione, il quale non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
5. Il Direttore Generale, prima della formale adozione di un eventuale provvedimento finale negativo da parte del Consiglio di Amministrazione, comunica tempestivamente al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora il soggetto richiedente abbia presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il Consiglio di Amministrazione è tenuto a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.
6. Se ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, il Consiglio di Amministrazione conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
7. Il procedimento di concessione del patrocinio deve concludersi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda e, in ogni caso, in tempo utile rispetto all'avvio dell'iniziativa per cui è richiesto, qualora tale termine sia inferiore a quello generale stabilito dal presente comma.
8. Il Direttore Generale, in qualità di responsabile del procedimento, comunica al beneficiario l'adozione del provvedimento di concessione del patrocinio o di diniego dello stesso.



9. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione in via diretta o indiretta di alcun ulteriore impegno da parte di Area Science Park, né di natura tecnica o organizzativa, né di natura economica o finanziaria.

#### Articolo 8 – Obblighi del soggetto beneficiario del patrocinio

1. La concessione del patrocinio autorizza il soggetto beneficiario a utilizzare il logo di Area Science Park e lo obbliga a rendere noto, adoperando idonee forme di pubblicità, che l'iniziativa è realizzata con il patrocinio dell'Ente.
2. In particolare, il soggetto beneficiario deve:
  - a) apporre il logo di Area Science Park sugli strumenti comunicativi dell'iniziativa e usare la dicitura "con il patrocinio di Area Science Park";
  - b) utilizzare il logo in modo da non nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Ente o della pubblica amministrazione in generale;
  - c) posizionare il logo in modo distinto da altri loghi, nello spazio dedicato ai patrocini istituzionali e nel giusto ordine di precedenza nel caso di presenza di più loghi istituzionali;
  - d) astenersi dal modificare il logo, che deve essere utilizzato nella sua interezza, non deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste e non deve essere pubblicato utilizzando proporzioni o colori diversi da quelli originali;
  - e) utilizzare il logo esclusivamente sugli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato concesso;
  - f) utilizzare il logo unicamente per la durata dell'iniziativa per cui è stato concesso, astenendosi dall'impiego nell'ambito di nuove edizioni della stessa.
3. È in facoltà di Area Science Park verificare tutti gli strumenti comunicativi prima della produzione o dell'installazione dei medesimi, approvando le modalità di utilizzo del logo.
4. Il soggetto beneficiario deve, inoltre, comunicare tempestivamente al Direttore Generale, tramite l'URP, eventuali modifiche e/o variazioni del programma dell'iniziativa. In tal caso, Area Science Park si riserva di riesaminare la domanda e, eventualmente, di revocare la concessione del patrocinio.
5. Il soggetto beneficiario è il solo responsabile dell'organizzazione dell'iniziativa, compresi gli aspetti assicurativi e l'acquisizione di licenze, autorizzazioni, concessioni, permessi previsti ai sensi di legge (ad esempio, autorizzazioni relative all'occupazione di suolo pubblico, sanitarie, ecc.), e del rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, tra cui quelle in materia di sicurezza e di pubblica incolumità. Area Science Park deve, pertanto, ritenersi sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento dell'iniziativa per cui ha concesso il patrocinio.

#### Articolo 9 – Controlli e revoca del patrocinio

1. Area Science Park procede a controlli generalizzati o a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente il patrocinio, anche tramite interrogazione di banche dati pubbliche, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. cit.

2. Area Science Park può eseguire controlli, direttamente o tramite terzi, per accertare che la menzione del patrocinio e l'utilizzo del logo dell'Ente siano conformi alle prescrizioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del presente disciplinare. Qualora la menzione del patrocinio e/o l'utilizzo del logo di Area Science Park siano impropri, ossia non preceduti dal necessario provvedimento di concessione oppure effettuati violando le suddette prescrizioni, l'Ente diffida i soggetti responsabili a cessare ogni comportamento abusivo o irregolare, assegnando un termine per ottemperare. In caso di mancata ottemperanza, Area Science Park procede alla revoca dell'eventuale provvedimento di concessione del patrocinio e dell'autorizzazione all'utilizzo del logo, intimando il ritiro di tutti gli strumenti comunicativi prodotti e riservandosi ogni azione legale a propria tutela.
3. È in facoltà di Area Science Park revocare il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo, con atto motivato, anche in caso di:
  - a) svolgimento dell'iniziativa non corrispondente a quanto riportato nella documentazione a corredo della domanda di patrocinio di cui all'art. 6 del presente disciplinare;
  - b) omessa comunicazione di modifiche e/o variazioni del programma dell'iniziativa ai sensi dell'art. 8, comma 4, del presente disciplinare;
  - c) impatto negativo sull'immagine di Area Science Park derivante dalle modalità concrete di svolgimento dell'iniziativa o di utilizzo dei relativi strumenti comunicativi;
  - d) accertamento o sopravvenienza di condizioni di qualsiasi natura che rendano illegittima l'erogazione.
4. Fermo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, Area Science Park si riserva di adire le vie legali per la tutela dei propri interessi, anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti a causa della condotta del soggetto beneficiario.

## Capo II – Disciplina del procedimento di concessione del contributo

### Articolo 10 – Avviso e presentazione della domanda di contributo

1. I soggetti che intendono beneficiare di contributi possono presentare domanda in risposta ad apposito avviso pubblico adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che definisce:
  - a) le finalità e gli obiettivi perseguiti attraverso la concessione dei contributi stessi;
  - b) i requisiti di legittimazione dei soggetti beneficiari, coerentemente con le prescrizioni dell'art. 3 del presente disciplinare;
  - c) le condizioni di ammissibilità delle iniziative per cui sono concessi i contributi, coerentemente con i criteri di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
  - d) la dotazione finanziaria disponibile a valere su fondi dell'Ente o finanziamenti esterni, l'eventuale misura dei contributi e le spese ammissibili<sup>9</sup>;

---

<sup>9</sup> Ai fini della concessione del contributo sono considerate ammissibili le spese direttamente imputabili all'iniziativa, sostenute dai soggetti beneficiari e documentate attraverso fatture o note di debito, il cui pagamento deve essere effettuato con modalità che ne assicurino la tracciabilità e la riconducibilità ai soggetti beneficiari. Non sono di norma ammessi i documenti di spesa emessi da soggetti controllati o collegati ai soggetti beneficiari e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con gli stessi. Non sono, in ogni caso, ammesse a contributo: a) spese relative al funzionamento ordinario dei soggetti beneficiari (amministrative, finanziarie, fiscali, generali, ecc.); b) spese di personale sostenute dal beneficiario in misura superiore al 15% delle spese complessive, anche se strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa oggetto del contributo e documentate attraverso buste paga; c) spese per

- e) la procedura di accesso ai contributi, le modalità e i termini di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle medesime, nonché i criteri di distribuzione delle risorse tra più istanze concorrenti, qualora il valore dei contributi non sia predeterminato nell'avviso;
  - f) le modalità di erogazione dei contributi (in denaro o in natura) e di rendicontazione;
  - g) gli eventuali controlli e le relative conseguenze per l'ipotesi di esito negativo di questi ultimi.
2. Fermo quanto previsto all'art. 5 del presente disciplinare, la domanda di contributo presentata in risposta all'avviso di cui al comma 1 del presente articolo deve essere unica per ciascuna iniziativa, anche se organizzata, attuata o promossa da più soggetti in forma associata.
  3. La domanda di contributo deve essere redatta secondo lo schema allegato all'avviso di cui al comma 1 del presente articolo e reperibile nel sito istituzionale di Area Science Park.
  4. La domanda di contributo deve contenere, oltre ai dati del soggetto richiedente, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti di legittimazione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.
  5. La domanda di contributo deve essere sottoscritta con firma digitale o autografa, nel qual caso deve essere predisposta in formato non editabile e accompagnata da copia della carta d'identità del sottoscrittore.
  6. La domanda di contributo deve essere corredata da:
    - a) copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo e/o di altra documentazione equivalente da cui si evincano la natura e la configurazione giuridica del soggetto richiedente il contributo;
    - b) relazione illustrativa dell'iniziativa per cui è richiesto il contributo, contenente in dettaglio l'indicazione del periodo e delle fasi di svolgimento, degli obiettivi, dei destinatari, degli eventuali patrocinii, degli eventuali ulteriori contributi e di quanto altro ritenuto utile ai fini della valutazione della domanda in applicazione dei criteri di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
    - c) ogni altra documentazione richiesta dall'avviso di cui al comma 1 del presente articolo.
  7. La domanda di contributo deve essere trasmessa ad Area Science Park con le modalità e nei termini prescritti dall'avviso di cui al comma 1 del presente articolo.

#### Articolo 11 – Fasi del procedimento di concessione del contributo

1. Il contributo è concesso con disposizione del Direttore Generale, ovvero del Direttore di Struttura, Sezione o Istituto, in qualità di responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale di concessione del contributo stesso, da cui deve risultare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di concessione previsti dal presente disciplinare.
2. L'ammissione delle domande di contributo pervenute in risposta all'avviso di cui all'art. 10, comma 1, del presente disciplinare è svolta secondo l'ordine cronologico di presentazione.

---

viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione del personale dei soggetti beneficiari, salvo deroghe espressamente motivate, in relazione al tipo di iniziativa, dal provvedimento con cui si approva il contributo; c) spese per l'acquisto di beni durevoli, che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa, salvo deroghe espressamente motivate dal provvedimento con cui si approva il contributo; d) spese effettuate anteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo.

3. Il responsabile del procedimento valuta la domanda di contributo e la documentazione a corredo di cui all'art. 10 del presente disciplinare, ai fini istruttori e di adozione dei provvedimenti conseguenti, sotto i seguenti profili:
  - a) requisiti di legittimazione di cui all'art. 3 del presente disciplinare;
  - b) condizioni di ammissibilità di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
  - c) presupposti, opportunamente dettagliati, che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale;
  - d) completezza e conformità formale della domanda rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10, commi 3 e ss., del presente disciplinare.
4. Nella valutazione di cui al comma 3 del presente articolo, il responsabile del procedimento può avvalersi di una commissione appositamente costituita con sua disposizione, formata da un minimo di tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti negli ambiti tematici dichiarati dal soggetto promotore o attuatore dell'iniziativa per cui è richiesto il contributo. Nel rispetto dei principi delle pari opportunità, detti componenti possono essere scelti tra il personale di Area Science Park di qualificazione ed esperienza appropriate rispetto all'oggetto e alla natura dell'avviso o tra esperti esterni.
5. Qualora la documentazione prodotta dal soggetto richiedente sia incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete, fissando un congruo termine, anche al fine di consentire il tempestivo esame di quanto prodotto, esperire accertamenti tecnici e ispezioni, nonché ordinare esibizioni documentali.
6. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un eventuale provvedimento finale negativo, comunica tempestivamente al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora il soggetto richiedente abbia presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento è tenuto a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.
7. Se ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, il responsabile del procedimento conclude quest'ultimo con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
8. Il procedimento di concessione del contributo deve concludersi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
9. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto beneficiario l'adozione del provvedimento di concessione del contributo o di diniego dello stesso.

#### Articolo 12 – Obblighi e responsabilità del soggetto beneficiario del contributo

1. Il soggetto beneficiario è obbligato a utilizzare il contributo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso e con riferimento alle spese ammissibili indicate nell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario deve rendere noto, adoperando idonee forme di pubblicità, che l'iniziativa è realizzata con il contributo di Area Science Park.
3. È in facoltà di Area Science Park verificare tutti gli strumenti comunicativi prima della produzione o dell'installazione dei medesimi.
4. Il soggetto beneficiario deve, inoltre, comunicare tempestivamente al Direttore Generale, ovvero al Direttore di Struttura, Sezione o Istituto, che abbia adottato il provvedimento finale di concessione del contributo, eventuali modifiche e/o variazioni del programma dell'iniziativa. In questo caso, l'Ente si riserva di riesaminare la domanda e, eventualmente, di revocare la concessione del contributo.
5. Ove non diversamente disciplinato, in caso di concessione dell'utilizzo a titolo gratuito o a costo agevolato delle sale, degli strumenti, delle attrezzature e di altri beni mobili o immobili di proprietà o nella disponibilità dell'Ente, il soggetto beneficiario assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile ed è tenuto a risarcire Area Science Park in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
6. Il soggetto beneficiario è il solo responsabile dell'organizzazione dell'iniziativa, compresi gli aspetti assicurativi e l'acquisizione di licenze, autorizzazioni, concessioni, permessi previsti ai sensi di legge (ad esempio, autorizzazioni relative all'occupazione di suolo pubblico, sanitarie, ecc.), e del rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, tra cui quelle in materia di sicurezza e di pubblica incolumità. Area Science Park deve, pertanto, ritenersi sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa in merito alla organizzazione e allo svolgimento dell'iniziativa per cui ha concesso il contributo.
7. Area Science Park rimane, in ogni caso, estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi. Resta inteso, quindi, che nessun rapporto o obbligazione di terzi può essere fatto valere nei confronti di Area Science Park che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, all'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca ai sensi dell'art. 14 del presente disciplinare.
8. Fermo quanto previsto ai commi 6 e 7 del presente articolo, il soggetto beneficiario è tenuto a manlevare e tenere indenne Area Science Park, nella forma più ampia, da qualsiasi rivendicazione o azione risarcitoria derivante dal mancato rispetto degli impegni assunti nei confronti dell'Ente stesso e di terzi.
9. Nel caso di concessione in uso dei beni di cui al comma 5 del presente articolo, il soggetto beneficiario solleva Area Science Park da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo nel corso dell'iniziativa.

#### Articolo 13 – Rendicontazione finanziaria ed erogazione del contributo

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare entro centoventi giorni dalla conclusione dell'attività la rendicontazione delle spese sostenute a fini di promozione, organizzazione e svolgimento dell'iniziativa, corredata dalla documentazione giustificativa, e in particolare:
  - a) la relazione illustrativa dell'iniziativa e delle attività svolte;
  - b) il rendiconto finanziario dell'iniziativa e delle attività svolte, riportante le voci di entrata, inclusi gli eventuali contributi e le sponsorizzazioni concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto di contributo.
2. I controlli e ogni valutazione relativa alla veridicità e alla congruità della documentazione presentata ai sensi del comma 1 del presente articolo sono svolti dal Direttore Generale, ovvero dal Direttore di

Struttura, Sezione o Istituto che ha adottato il provvedimento finale di concessione del contributo.

3. Qualora la prevista documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi cinque anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio (patrocinio o contributo) prevista dal presente disciplinare.
4. Il contributo è erogato sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario e nel limite previsto dal provvedimento finale di concessione.
5. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa o di rendicontazione insufficiente, il contributo è proporzionalmente ridotto.
6. Qualora Area Science Park risulti creditrice nei confronti del soggetto beneficiario ad altro titolo, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'adempimento dell'obbligazione da parte del soggetto beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di compensare gli importi dovuti a titolo di contributo e ad altro titolo.

#### Articolo 14 – Controlli e revoca del contributo

1. Area Science Park procede a controlli generalizzati o a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo e di rendicontazione, anche tramite interrogazione di banche dati pubbliche, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. cit.
2. Area Science Park può eseguire controlli, direttamente o tramite terzi, per accertare che l'utilizzo del contributo sia conforme alle prescrizioni di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del presente disciplinare. Qualora la menzione del contributo di Area Science Park sia effettuata impropriamente, senza il necessario provvedimento di concessione, oppure violando le suddette prescrizioni, l'Ente diffida i soggetti responsabili a cessare ogni comportamento abusivo o irregolare, assegnando un termine per ottemperare. In caso di mancata ottemperanza, Area Science Park procede alla revoca dell'eventuale provvedimento di concessione, intimando in ogni caso il ritiro di tutti gli strumenti comunicativi prodotti da cui risulti che l'iniziativa è realizzata con il contributo dell'Ente.
3. È in facoltà di Area Science Park revocare il provvedimento di concessione del contributo ovvero chiedere la restituzione del contributo erogato, con atto motivato, anche in caso di:
  - a) mancata realizzazione dell'iniziativa o svolgimento dell'iniziativa non corrispondente a quanto riportato nella documentazione a corredo della domanda di contributo di cui all'art. 10 del presente disciplinare, fatta salva la causa di forza maggiore (per esempio, calamità naturali, scioperi nazionali, emergenze sanitarie o altri consimili eventi);
  - b) omessa comunicazione di modifiche e/o variazioni del programma dell'iniziativa ai sensi dell'art. 12, comma 4, del presente disciplinare;
  - c) impatto negativo sull'immagine di Area Science Park derivante dalle modalità concrete di svolgimento dell'iniziativa o di utilizzo dei relativi strumenti comunicativi;
  - d) mancata rendicontazione o mancato riscontro nei termini alle richieste di integrazione documentale della medesima;
  - e) accertamento o sopravvenienza di condizioni di qualsiasi natura che rendano illegittima l'erogazione.

4. In caso di revoca del provvedimento di concessione o del contributo erogato, l'Ente si riserva di adire le vie legali per la tutela dei propri interessi, anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti a causa della condotta del soggetto beneficiario.
5. In caso di revoca del contributo erogato, le relative somme dovranno essere restituite ad Area Science Park maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali. La restituzione avverrà con le modalità e nei tempi indicati nella richiesta di restituzione del contributo.
6. Qualora il provvedimento di concessione del contributo sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Ente, quest'ultimo richiede la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.
7. Qualora il soggetto beneficiario intenda rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione dell'iniziativa, deve inviare apposita comunicazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto legittimato, all'indirizzo PEC dell'Ente.

### Capo III – Disciplina del procedimento di concessione dei premi

#### Articolo 15 – Istituzione e finanziamento dei premi

1. L'istituzione dei premi è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta:
  - a) del Direttore Generale, a valere su fondi dell'Ente;
  - b) del Direttore di Struttura, di Sezione o di Istituto al quale il premio afferisce per attinenza scientifico-tecnologica, a valere su risorse dallo stesso gestite;
  - c) di soggetti esterni (enti pubblici, enti privati o persone fisiche) con finanziamenti propri, anche sotto forma di lasciti o donazioni.
2. Compete ai proponenti di cui al comma 1 del presente articolo indicare la materia oggetto dei premi, i destinatari e l'importo.
3. Nel caso di premi finanziati da soggetti esterni, l'importo, al lordo degli oneri previsti dalla normativa vigente, deve essere versato anticipatamente ad Area Science Park. Ove il soggetto esterno intenda assegnare premi per il tramite dell'Ente, senza versare anticipatamente alcunché, dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di impegno in tal senso.

#### Articolo 16 – Bando e presentazione della domanda di partecipazione ai premi

1. I bandi relativi alla concessione dei premi sono adottati dal Consiglio di Amministrazione e definiscono:
  - a) la finalità e gli obiettivi perseguiti attraverso l'attribuzione dei premi stessi;
  - b) il soggetto proponente/finanziatore;
  - c) i soggetti beneficiari e i relativi requisiti di legittimazione, coerentemente con le prescrizioni dell'art. 3 del presente disciplinare;
  - d) le caratteristiche specifiche dei premi e, in particolare, la materia ovvero l'ambito ai quali afferiscono i premi, coerentemente con i criteri di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
  - e) il numero e l'importo dei premi da assegnare;

- f) la procedura di selezione dei candidati, le modalità e i termini di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle medesime;
  - g) le modalità di erogazione dei premi (in denaro o in natura);
  - h) gli eventuali controlli e verifiche e le relative conseguenze per l'ipotesi di esito negativo.
2. Le materie oggetto dei premi devono riferirsi ad ambiti sufficientemente ampi al fine di assicurare la maggiore partecipazione possibile e di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza.
  3. Possono presentare domanda di partecipazione ai premi i soggetti indicati nel bando di cui al comma 1 del presente articolo.
  4. La domanda di partecipazione ai premi deve essere redatta secondo lo schema allegato al bando di cui al comma 1 del presente articolo, reperibile nel sito istituzionale di Area Science Park.
  5. La domanda di partecipazione ai premi deve contenere, oltre ai dati del candidato, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti di legittimazione indicati nel bando di cui al comma 1 del presente articolo.
  6. La domanda di partecipazione ai premi deve essere sottoscritta con firma digitale o autografa, nel qual caso deve essere predisposta in formato non editabile e accompagnata da copia della carta d'identità del sottoscrittore.
  7. La domanda deve essere corredata dalla documentazione richiesta dal bando di cui al comma 1 del presente articolo e trasmessa ad Area Science Park con le modalità e nei termini prescritti dal bando stesso.
  8. Area Science Park si riserva la facoltà di procedere a controlli generalizzati o a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato ai premi, anche tramite interrogazione di banche dati pubbliche.
  9. Area Science Park procede a controlli generalizzati o a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato ai premi, anche tramite interrogazione di banche dati pubbliche, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. cit.

#### Articolo 17 – Fasi del procedimento di concessione dei premi

1. I premi sono concessi a seguito di procedura concorsuale condotta in base ai criteri definiti nel bando di cui all'art. 16, comma 1, del presente disciplinare, e volta a selezionare i candidati mediante valutazione dei titoli e/o dei lavori presentati dai candidati stessi e/o degli esiti di un eventuale colloquio.
2. I premi sono assegnati con disposizione del Direttore Generale, ovvero del Direttore di Struttura, Sezione o Istituto, in qualità di responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento di concessione dei premi stessi, da cui deve risultare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di concessione previsti dal bando di cui all'art. 16, comma 1, del presente disciplinare.
3. L'ammissione delle domande di partecipazione ai premi pervenute in risposta al bando di cui all'art. 16, comma 1, del presente disciplinare è svolta dal responsabile del procedimento, il quale valuta la domanda di partecipazione ai premi e la documentazione a corredo, ai fini istruttori e di adozione dei provvedimenti conseguenti, sotto i seguenti profili:



- a) requisiti di legittimazione indicati nel bando di cui all'art. 16, comma 1, del presente disciplinare;
  - b) condizioni di ammissibilità indicate nel bando di cui all'art. 16, comma 1, del presente disciplinare;
  - c) presupposti, opportunamente dettagliati, che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale;
  - d) completezza e conformità formale della domanda rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 16, commi 4 e ss., del presente disciplinare.
4. Nella valutazione di cui al comma 3 del presente articolo, il responsabile del procedimento può avvalersi di una commissione appositamente costituita con sua disposizione, formata da un minimo di tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nelle materie oggetto dei premi. Nel rispetto dei principi delle pari opportunità, detti componenti possono essere scelti tra il personale di Area Science Park di qualificazione ed esperienza appropriate rispetto all'oggetto e alla natura del bando o tra esperti esterni.
  5. Qualora la documentazione prodotta dal candidato sia incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento lo invita a integrarla, fissando un congruo termine, anche al fine di consentire il tempestivo esame di quanto prodotto, esperire accertamenti tecnici e ispezioni, nonché ordinare esibizioni documentali.
  6. Se ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, il responsabile del procedimento conclude quest'ultimo con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
  7. Il procedimento di concessione dei premi deve concludersi entro sessanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, fatti salvi differenti termini previsti dal bando stesso.
  8. Il responsabile del procedimento comunica ai soggetti beneficiari l'adozione del provvedimento di concessione dei premi o di diniego degli stessi.
  9. Ove non diversamente indicato nel bando di cui all'art. 16, comma 1, del presente disciplinare, Area Science Park ha facoltà di ripartire i premi tra più candidati giudicati pari merito.
  10. Area Science Park ha, altresì, facoltà di non procedere all'assegnazione di uno o più premi qualora la qualità dei titoli presentati e/o il contenuto dei lavori pervenuti fossero giudicati non idonei o non adeguati.
  11. L'importo dei premi non assegnati può essere utilizzato per indire nuovi premi con le medesime finalità.

#### Articolo 18 – Assegnazione dei premi e rinuncia

1. Le modalità di assegnazione dei premi sono determinate nell'ambito di ciascun bando. In ogni caso, i premi in denaro sono erogati in un'unica soluzione.
2. L'eventuale rinuncia al premio deve essere comunicata in forma scritta ad Area Science Park entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 17, comma 8, del presente disciplinare.
3. In caso di rinuncia del vincitore, il premio è assegnato al primo candidato in posizione utile nella graduatoria di merito, ove prevista dal bando di cui all'art. 16, comma 1, del presente disciplinare, o ad altro candidato ritenuto idoneo, selezionato dal responsabile del procedimento e dall'eventuale

commissione in ulteriore seduta. In assenza di altri candidati idonei, Area Science Park può procedere all'indizione di un nuovo premio.

4. I candidati non possono essere premiati da Area Science Park più di una volta per la stessa causale.

#### TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

##### Articolo 19 – Obblighi di pubblicità e trasparenza

1. Ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Area Science Park provvede a pubblicare nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241; nonché gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato art. 12, di importo superiore a 1.000,00 euro, compresi i dati e le informazioni richiesti dalla legge in vigore.
2. La pubblicazione ai sensi del comma 1 del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000,00 euro nel corso dell’anno solare al medesimo soggetto beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d’ufficio dagli organi di controllo è, altresì, rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’Ente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
3. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

##### Articolo 20 – Trattamento dei dati personali

1. La concessione dei patrocini, dei contributi e dei premi in base alle disposizioni del presente disciplinare è assoggettata all’applicazione della normativa contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché nelle linee guida e nei codici di condotta di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali in quanto applicabili.

##### Articolo 21 – Trattamento fiscale

1. Gli importi dei contributi e dei premi erogati da Area Science Park sono assoggettati al trattamento fiscale previsto dalla normativa vigente.

##### Articolo 22 – Entrata in vigore e legge applicabile

1. Il presente disciplinare, che sostituisce e abroga i precedenti atti interni emanati da Area Science Park in materia di concessione di patrocini, contributi e premi, entra in vigore dal 1° gennaio 2025 ed è pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.
2. Tutti i richiami alle vigenti disposizioni di legge contenuti nel presente disciplinare sono da intendersi

automaticamente estesi alle successive modificazioni e integrazioni delle stesse.

3. Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.